

Centrale di Committenza Garlasco

Provincia di Pavia

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SETTENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE COORDINATA SU BASE CONVENZIONALE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI PER I COMUNI CONVENZIONATI DI MEDE, LOMELLO, OLEVANO DI LOMELLINA, OTTOBIANO, PIEVE ALBIGNOLA, SCALDASOLE, VALEGGIO E VILLA BISCOSSI. CIG N. 94926037CD.

FAQ (aggiornate al 05/01/2023)

QUESITO N. 1

D1) In riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara per la redazione dell’offerta tecnica chiediamo di precisare l’esatta composizione dell’elaborato progettuale da presentare e precisamente:

- unico elaborato composto da 8 fascicoli che ammontano complessivamente a 30 pagine
- 8 distinti fascicoli composti da 30 pagine cadauno.

D2) Visto quanto indicato all’art. 27 del CSA di gara, con la presente chiediamo di confermare l’obbligatorietà dell’applicazione del CCNL FISE Assoambiente; in alternativa di precisare l’ammissibilità o meno di eventuali altri contratti purché rappresentativi del settore.

R1) In merito all’estensione dell’offerta tecnica, il paragrafo 29 lett. A) OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara dispone che “I concorrenti [...] non dovranno superare il numero massimo di 30 facciate, con carattere Times New Roman 10, e quindi si dovranno evitare indicazioni eccessive, sovrabbondanti o materiale informativo circa la struttura e la storia dell’operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione. Eventuali tabelle dovranno essere comprese nel numero massimo della facciate”. Si chiarisce, quindi, che le trenta facciate sono riferite al complesso degli otto fascicoli. L’estensione di ciascun fascicolo può essere decisa in piena autonomia dal concorrente, purché gli otto fascicoli, nel loro complesso, non superino le trenta facciate. Il paragrafo 29 citato stabilisce, inoltre, che “Con riferimento ai veicoli, ai sacchi e ai contenitori rigidi, occorre anche la descrizione delle caratteristiche tecniche e la presentazione di documentazione comprovante tali caratteristiche rilasciata dai produttori”. A tal proposito, si precisa che la documentazione comprovante le caratteristiche di veicoli, sacchi e contenitori rigidi, rilasciata dai produttori, non rientra nelle suddette trenta facciate. Si precisa, altresì, che non rientra nel computo delle suddette trenta facciate il Modulo 3, che corredata l’offerta tecnica e che è allegato al Disciplinare di gara.

R2) L’art. 27, comma 1, lettera b), del capitolato speciale d’appalto, stabilisce che l’appaltatore è tenuto “a applicare al personale le disposizioni dei contratti collettivi nazionali che comprendono le prestazioni oggetto del presente appalto e che sono stati stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche se l’Appaltatore non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse o se il personale non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse”. L’art. 27, comma 2, primo periodo, del suddetto capitolato, prescrive, poi, che l’appaltatore deve garantire “l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)”. A tal proposito, si ricorda che, l’art. 51 del D.lgs. 81/2015, dispone che “Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Di conseguenza, l’appaltatore è tenuto a optare per uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro che corrispondano alle caratteristiche sopra richiamate. Ai sensi del paragrafo 29 , lett. A) OFFERTA TECNICA, del Disciplinare di gara,

laddove è previsto che “La relazione deve essere redatta in modo chiaro, sintetico e esaustivo dettagliando le modalità di erogazione delle prestazioni e contenere ogni informazione utile al fine dell’attribuzione dei punteggi. Essa deve indicare anche: a) il numero di operatori dedicati alle prestazioni, il livello di inquadramento ai sensi del CCNL applicato e le ore annue di impegno di ciascuno per tipo di prestazione (...)” tale CCNL, e il livello di inquadramento degli operatori dedicati alle prestazioni, dovrà essere ivi indicato.

QUESITO N. 2

D1) Con riferimento all’art 32 - “Adeguamento del corrispettivo” del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede cortesemente conferma che la revisione annuale (Indice FOI) di cui al comma 1 sia sempre applicata indipendente dal numero di utenze servite e che quanto dichiarato al comma 5 sia riferito esclusivamente ai casi di cui ai comma 2 e 4.

L’art. 32, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto disciplina la revisione del corrispettivo, alle condizioni e con le modalità ivi previste.

I commi 2 e 4 dello stesso articolo riguardano invece l’adeguamento del corrispettivo al numero delle utenze, fatta pertanto salva la revisione del medesimo, sussistendone i presupposti, ai sensi del comma 1 dell’art. cit.

Il comma 5 dell’art. 32 trova applicazione in punto di adeguamento del corrispettivo al numero delle utenze, fissando la franchigia del 10%.

Si conferma che l’adeguamento del corrispettivo previsto dall’art. 32, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto, si applica indipendentemente dal numero di utenze servite.

Si conferma, altresì, che il comma 5 dell’art. 32 citato si applica solo alle fattispecie di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo.

D2) Si chiede cortesemente se le imprese partecipanti alla procedura, nella redazione tecnica economica delle proprie offerte, siano vincolate ad utilizzare i medesimi criteri di ammortamento delle attrezzature previsti al punto 7.1.1 del “Progetto di Gestione” allegato al CSA (costo annuale calcolato considerando “...il costo di ammortamento suddiviso per 5 anni, come da disposizioni ARERA”) oppure se è possibile utilizzare criteri differenti, come per esempio la suddivisione del costo di ammortamento per i 7 anni di durata dell’appalto.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 7, comma 7.1, della Delibera dell’ARERA 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif [Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025], “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”.

Di conseguenza, il gestore aggiudicatario dell’appalto dovrà redigere il piano economico finanziario secondo le regole stabilite dal MTR-2 che, com’è noto, è contenuto nell’allegato A alla Delibera dell’ARERA citata sopra.

Si ritiene che i concorrenti debbano utilizzare criteri di ammortamento che consentano, nel caso di aggiudicazione, di redigere, in qualità di gestori, il piano economico finanziario secondo le suddette regole del MTR-2.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto, “L’Appaltatore non avrà diritto a alcuna altra somma oltre a quella risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara, neppure in ragione dei criteri tariffari stabiliti dall’ARERA nella Deliberazione 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif (Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025) o in altre deliberazioni o determinazioni della stessa ARERA vigenti alla data di pubblicazione del bando o che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore si impegna a redigere il PEF per ciascun Comune convenzionato in

coerenza con l'offerta economica presentata in sede di gara, in nessun caso prevedendo dati non compatibili con la medesima”.

QUESITO N. 3

D) la presente per chiedere l'elenco del personale attualmente impiegato nell'appalto con l'indicazione della mansione, dell'anzianità di servizio, del CCNL applicato, se part time o full time, il livello, la patente posseduta e se appartenente alle categorie protette (legge 381/19 e 68/99).

R) Le informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta sono contenute nell'Allegato 7 del Progetto di Gestione.

QUESITO N. 4

D1) Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede quanto segue: 1. In riferimento al punto 29. Documentazione di gara sottopunto 1 si chiede conferma che la domanda di partecipazione debba essere redatta in conformità al modello 1 messo a disposizione tra la documentazione di gara.

D2) In riferimento al punto 29. Documentazione di gara sottopunto 9 si chiede di mettere a disposizione degli operatori economici tutti i dati necessari al fine della corretta compilazione del modello F23 (intestataro, codice ufficio...).

R1) si conferma

R2) Nel campo 4 va indicata la ragione sociale del concorrente, il codice ufficio è TPL, nel campo descrizione va riportata la dicitura “imposta di bollo gara CIG 94926037CD”.

QUESITO N. 5

D) Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede quanto segue: in riferimento al punto 16 Cauzione Provvisoria e cauzione definitiva del Disciplinare di gara si chiede conferma che la garanzia debba essere intestata al Comune di Mede in quanto Ente Capofila.

R) La cauzione deve essere intestata al comune di Mede, capofila del convenzionamento.

QUESITO N. 6

D) In riferimento alla gara in oggetto si chiede di chiarire cosa si intenda x ambito territoriale punto 20.3.1 lettera a) e se il requisito possa essere soddisfatto sommando gli abitanti di più comuni.

R) “La locuzione “ambito territoriale”, indicata nel paragrafo 20.3.1, lettera a), del Disciplinare di gara, deve essere intesa come un Comune o la somma di più Comuni, anche non confinanti, o ancora come la porzione di un Comune o la somma delle porzioni di più Comuni anche non confinanti. Si precisa inoltre che la somma degli abitanti di più comuni non implica che essi siano serviti in base a rapporti convenzionali o contrattuali che identificano un ambito. La suddetta interpretazione si applica anche alla locuzione “ambito territoriale” indicata nel paragrafo 20.3.1, lettera b), del Disciplinare di gara”.

QUESITO N. 7

D) Con riferimento alla redazione dell'Offerta Tecnica, si chiede conferma che quanto richiesto all'art. 29 del Disciplinare di Gara ed in particolare “Essa deve indicare: a) il numero di operatori dedicati alle prestazioni, il livello di inquadramento ai sensi del CCNL applicato e le ore annue di impegno di ciascuno per tipo di prestazione; b) il numero e il tipo di veicoli utilizzati, le ore annue di impiego suddivise per tipo di prestazione; c) la quantità e il tipo di sacchi e di contenitori rigidi.”

non sia da replicare nelle 30 facciate di Relazione in quanto risultano essere informazioni già previste nella compilazione del Modulo 3.

R) Il paragrafo 29 del Disciplinare di gara dispone che:

- 1) “La relazione deve essere redatta in modo chiaro, sintetico e esaustivo dettagliando le modalità di erogazione delle prestazioni e contenere ogni informazione utile al fine dell’attribuzione dei punteggi. Essa deve indicare anche: a) il numero di operatori dedicati alle prestazioni, il livello di inquadramento ai sensi del CCNL applicato e le ore annue di impegno di ciascuno per tipo di prestazione; b) il numero e il tipo di veicoli utilizzati, le ore annue di impiego suddivise per tipo di prestazione; c) la quantità e il tipo di sacchi e di contenitori rigidi”.
- 2) “La relazione deve essere corredata, inoltre, delle informazioni di cui al Modulo 3 allegato al presente disciplinare di gara”.

Dal combinato disposto delle suddette norme di gara, discende che:

- a) il Modulo 3 deve essere inteso come parte integrante e sostanziale della relazione; si precisa, come già indicato nell’ultimo periodo della risposta al quesito n. 1, che lo stesso Modulo 3 non rientra nel computo delle trenta facciate;
- b) l’offerta tecnica, nel suo complesso, deve contenere tutte le informazioni di cui al precedente punto 1) per tutte le prestazioni;
- c) le informazioni di cui al precedente punto 1), per le quali è richiesta espressamente l’indicazione nel Modulo 3, possono non essere inserite anche nella relazione, per evitare duplicazioni;
- d) le informazioni di cui al precedente punto 1), per le quali non è richiesta espressamente l’indicazione nel Modulo 3, e precisamente quelle di cui alla lettera c) inerenti “la quantità e il tipo di sacchi e di contenitori rigidi” e quelle inerenti non richiamate nel Modulo 3, devono essere, comunque, contenute nell’offerta tecnica e, se strutturate in formato tabellare, possono essere inserite nel Modulo 3 come integrazioni dello stesso.

QUESITO N. 8

D1) Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti in merito alla procedura in oggetto: in riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara per la redazione dell’offerta tecnica all’articolo 29 paragrafo b) si chiede conferma di quanto segue:
a) oltre al numero massimo di 30 facciate oggetto di valutazione, oltre alla documentazione comprovante le caratteristiche tecniche dei veicoli, dei sacchi e dei contenitori rigidi da parte del produttore, possono essere presentati allegati cartografici e tavole esemplificative delle grafiche utilizzate comprovanti l’eventuale proposta descritta in relazione ai punti 6 e 7.
b) Che il piano di riassorbimento del personale non sia incluso nelle 30 facciate della relazione tecnica.

D2) nell’articolo 61 del Capitolato Speciale d’Appalto al comma 8 si riporta “0,9% il secondo anno del corrispettivo contrattuale totale” si interpreta che “il” è un refuso e sarebbe “dal secondo anno” di appalto per tutti i restanti.

Si forniscono le seguenti risposte:

R1a) Prevede il Disciplinare di gara che la relazione tecnica delle prestazioni offerte “deve essere redatta in modo chiaro, sintetico e esaustivo dettagliando le modalità di erogazione delle prestazioni e contenere ogni informazione utile al fine dell’attribuzione dei punteggi. Essa deve indicare anche: a) il numero di operatori dedicati alle prestazioni, il livello di inquadramento ai sensi del CCNL applicato e le ore annue di impegno di ciascuno per tipo di prestazione; b) il numero e il tipo di veicoli

utilizzati, le ore annue di impiego suddivise per tipo di prestazione; c) la quantità e il tipo di sacchi e di contenitori rigidi”.

Prevede inoltre il Disciplinare di gara che i concorrenti “nella predisposizione dell’offerta tecnica non dovranno superare il numero massimo di 30 facciate, con carattere Times New Roman 10, e quindi si dovranno evitare indicazioni eccessive, sovrabbondanti o materiale informativo circa la struttura e la storia dell’operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione. Eventuali tabelle dovranno essere comprese nel numero massimo della facciate”.

Dunque eventuali tavole esemplificative delle grafiche utilizzate in relazione ai fascicoli 6 e 7 e eventuali allegati cartografici potranno essere ricompresi nella relazione tecnica, che comunque non potrà superare, ai sensi del Disciplinare di gara, il numero massimo di 30 facciate, con carattere Times New Roman 10.

Si precisa che il concorrente che avrà presentato nella propria offerta tecnica una relazione delle prestazioni offerte che superi il suddetto numero massimo di 30 facciate, con carattere Times New Roman 10, non sarà escluso per tale motivo, ma la propria offerta non formerà oggetto di valutazione per la parte eccedente il suddetto numero massimo.

Si precisa, inoltre, che nel Disciplinare di gara, nella pagina 12 del paragrafo 29, nella frase “fascicolo 7 che descrive l’applicazione per l’informazione sui servizi, App (riferimento, paragrafo 33, tabella n. 1, criterio di valutazione n. 7)”, la dicitura “che descrive l’applicazione per l’informazione sui servizi, App” è un refuso. La frase corretta è “fascicolo 7 che descrive le campagne di comunicazione sulla corretta gestione dei rifiuti (riferimento, paragrafo 33, tabella n. 1, criterio di valutazione n. 7)”. Ciò in coerenza con il paragrafo 33 del Disciplinare di gara, tabella n. 1, criterio di valutazione n. 7, che è relativo alle campagne di comunicazione sulla corretta gestione dei rifiuti e non all’applicazione per l’informazione sui servizi, App.

R1b) Si conferma che il piano di riassorbimento non rientra nel limite delle trenta facciate.

R2) Si conferma che nell’art. 61, comma 8, primo periodo, del Capitolato Speciale d’Appalto, la parola “il” dopo il numero “0,9%” è un refuso e che essa deve essere sostituita con la parola “dal”. Di conseguenza, la versione corretta della disposizione citata è “L’Appaltatore è tenuto a destinare alle campagne di comunicazione e di informazione un importo pari almeno all’1,8% il primo anno e allo 0,9% dal secondo anno del corrispettivo contrattuale totale per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo (e, cioè, del corrispettivo contrattuale per sette anni risultante dall’offerta economica in sede di gara per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo)”. La garanzia di una spesa minima per le campagne di comunicazione in ogni anno dell’appalto, peraltro, si evince anche dal progetto, laddove, nel paragrafo 7.2, tabella 58, a pagina 99, risultano comprese nella base di gara risorse economiche per le campagne di comunicazione dal primo all’ultimo anno contrattuale.

Rettifica

Si segnala che, per mero errore materiale, le percentuali “1,8%” e “0,9%”, riportate nell’art. 61, comma 8, primo periodo, del Capitolato Speciale d’Appalto, non corrispondono alle risorse economiche allocate per le campagne di comunicazione nella base di gara, incluse nella voce “Start-up e campagna di comunicazione” di cui al paragrafo 7.2, tabella 58, pagina 99, del progetto.

Le percentuali corrette sono riportate nel testo che segue dell’art. 61, comma 8, primo periodo, del Capitolato Speciale d’Appalto, che rettifica quello pubblicato in precedenza, anche con riferimento alla risposta R2) al quesito 8.

Art. 61, comma 8, primo periodo, del Capitolato Speciale d’Appalto. “L’Appaltatore è tenuto a destinare alle campagne di comunicazione e di informazione un importo pari almeno allo 0,34% il primo anno e allo 0,17% dal secondo anno del corrispettivo contrattuale totale per le prestazioni di

base con corrispettivo a corpo (e, cioè, del corrispettivo contrattuale per sette anni risultante dall'offerta economica in sede di gara per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo)".

L'importo complessivo della voce "Start-up e campagna di comunicazione" di cui al paragrafo 7.2, tabella 58, pagina 99, del progetto e, quindi, l'importo complessivo a base di gara restano invariati, pertanto, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b), e 5, del D.lgs. 50/2016, non si procede alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte.

QUESITO N. 9

D) In relazione a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto, Art. 3, co. 5, ai sensi del quale "l'Appaltatore non avrà diritto a alcuna altra somma oltre a quella risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, neppure in ragione dei criteri tariffari stabiliti dall'ARERA nella Deliberazione 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif (Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025) o in altre deliberazioni o determinazioni della stessa ARERA vigenti alla data di pubblicazione del bando o che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto."

Si evidenzia che la clausola confligge con il principio di autoritatività delle tariffe di servizio pubblico e con l'esigenza di equilibrio economico finanziario delle gestioni proprio della regolazione tariffaria ARERA. Si chiede quindi alla S.A di eliminarla in autotutela, ovvero di rendere interpretazione conforme ai principi dell'ordinamento vigente.

R) La clausola contenuta nell'art. 3, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto si riferisce alla fase di esecuzione del contratto. Essa stabilisce, in linea di principio, che i costi dell'appalto sono quelli contenuti nell'offerta economica del concorrente. Tuttavia, qualora la sua applicazione dovesse portare in concreto alla definizione di un piano economico finanziario non conforme alla regolazione tariffaria dell'ARERA sulla gestione dei rifiuti urbani, la clausola in questione sarebbe automaticamente inefficace e la disciplina contrattuale sarebbe immediatamente eterointegrata dalle pertinenti disposizioni pro tempore vigenti dell'ARERA. La prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate dall'ARERA è un potere oramai riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla L. 481/1995, cui espressamente rinvia l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017.

QUESITO N. 10

D) In relazione a quanto previsto dall'art. 20 sottoriportato "3. I veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ivi compresi quelli per lo spazzamento, devono essere nuovi di fabbrica. Essi devono corrispondere alla categoria di omologazione Euro 6. I veicoli con vasca da 5 – 7 metri cubi per la raccolta domiciliare, i minicompattatori da 8 metri cubi e i costipatori da 5 metri cubi devono avere alimentazione elettrica, ibrida, a metano o a GPL.". Si chiede se il requisito della disponibilità di mezzi nuovi possa essere considerato assolto entro il primo anno di contratto, vista la impossibilità, notoria ed accertata nell'attuale periodo, di reperire mezzi in pronta di consegna.

R) Il quesito si riferisce alla fase esecutiva del contratto, con ogni inerente conseguenza valutabile in quella sede, non rilevando pertanto nella presente fase di gara. Si precisa che le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite entro i termini e con le modalità prescritti dalla documentazione di gara.

QUESITO N. 11

D1) A pag. 12,13 del Disciplinare di gara sono riportati i contenuti da inserire nella busta "B - Offerta tecnica". A tal proposito si chiede:

- se il progetto di assorbimento da inserire nella documentazione tecnica possa essere considerato come un allegato, quindi escluso dal conteggio delle 30 facciate;

R1) Si rinvia alla risposta R1b) al quesito 8.

D2) A pag. 12,13 del Disciplinare di gara sono riportati i contenuti da inserire nella busta "B - Offerta tecnica". A tal proposito si chiede:

- se copertina e indice siano da intendersi esclusi dal conteggio delle 30 facciate.

R2) Copertina e indice rientrano nel limite delle trenta facciate. Pertanto, qualora i concorrenti, nella predisposizione dell'offerta tecnica, la completino con copertina e indice, dovrà comunque essere rispettato il limite delle trenta facciate.

D3) A pag. 12,13 del Disciplinare di gara sono riportati i contenuti da inserire nella busta "B - Offerta tecnica". A tal proposito si chiede:

- l'indicazione degli attuali impianti di destinazione dei rifiuti.

R3) Informazione non disponibile.

D4) A pag. 12,13 del Disciplinare di gara sono riportati i contenuti da inserire nella busta "B - Offerta tecnica". A tal proposito si chiede:

il Modulo 3 "tabelle per l'offerta tecnica" contiene, nella tabella di cui al punto 1.1, n. due colonne su cui indicare "Numero di lavaggi annui dei contenitori" e "Quantità di lavaggi annui dei contenitori". Poiché la documentazione di gara non prevede in alcun punto il servizio di lavaggio dei contenitori si chiede conferma che le colonne indicate al Modulo 3 siano un refuso e che non debbano essere compilate.

R4) Si tratta di un refuso. La prestazione di lavaggio dei contenitori non è oggetto dell'appalto. I concorrenti possono, ove lo ritengono, offrire anche la prestazione di lavaggio dei contenitori.

D5) Con riferimento ai criteri di valutazione della offerta tecnica (pag. 17 del disciplinare di gara), si evidenzia che il subcriterio 5.1 "Numero di ore di apertura in più rispetto alle trentadue ore complessive minime alla settimana previste dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto" fa riferimento all'art.54 del Capitolato Speciale d'appalto che non contiene tale dato, invece contenuto nell'art. 53 che si riporta di seguito "tabella orari di apertura CCR riportata all'art. 53 del Capitolato speciale d'appalto"

Comune	orari minimi di apertura al pubblico	fornitura e posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani	rifiuti conferibili
Lomello	tre ore settimanali, il sabato dalle 9:00 alle 12:00	sì, come da Allegato 6	
Mede	ventuno ore settimanali, così suddivise: a) il martedì dalle 8:00 alle 13:00; b) il mercoledì dalle 13:30 alle 17:30; c) il giovedì dalle 14:30 alle 17:30; d) il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17:30	no	tutte le tipologie di rifiuto previste nel "Regolamento Piazzola Ecologica" del Comune reperibile al link https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/640765/Regolamento%20Piazzola%20Ecologica.pdf
Olevano Lomellina	sei ore settimanali	sì, come da Allegato 6	
Ottobiano	due ore settimanali, il sabato dalle 14:00 alle 16:00	sì, come da Allegato 6	

Il dato contenuto in tale tabella però non corrisponde all'orario indicato come minimo (32 ore/settimana). L'orario di apertura derivante da tale tabella è pari a:

- 18 ore settimanali per Lomello;

- 20 ore settimanali per Mede (nella tabella riportato erroneamente 21 ore)

- 6 ore settimanali per Olevano Lomellina;

- 2 ore settimanali per Ottobiano

pertanto si chiede di chiarire il numero minimo di apertura oltre il quale sarà assegnato il punteggio.

R5) Si conferma che le ore settimanali di base sono complessivamente trentadue, come si ricava dal dimensionamento del servizio risultante dai seguenti riferimenti:

1) Allegato 6, tabella 27, Olevano Lomellina, sei ore;

2) Allegato 6, tabella 63, Ottobiano, due ore;

3) Allegato 6, tabella 75, Lomello, tre ore;

4) Allegato 6, tabella 87, Mede, ventuno ore;

5) pagina 83, tabella 48, del progetto, trentadue ore complessive.

Le ore di base oltre le quali sarà assegnato il punteggio sono, quindi, trentadue, pertanto, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b), e 5, del D.lgs. 50/2016, non si procede alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte.